



9 luglio 1908, n. 420.

LEGGE che modifica il testo unico delle leggi sul servizio telefonico ed aggiunte alle leggi 24 marzo 1907, n. 111, e 15 luglio 1907, n. 506.

(Pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno il 24 luglio 1908, n. 172)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA.

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato ;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1. L'Amministrazione dei telefoni dello Stato è autorizzato a provvedere gradualmente, su richiesta di Comuni e di altri enti interessati, e alle condizioni e nei limiti stabiliti nei seguenti articoli 2 e 6, all'esecuzione degli impianti appresso indicati :

1° costruzione di linee telefoniche interurbane e impianti di relativi uffici ;

2° impianto di reti telefoniche urbane con non meno di 25 abbonati da collegare subito ;

3° estensione delle reti telefoniche urbane governative oltre i 10 chilometri, entro il raggio di 25 chilometri mediante il collegamento diretto di abbonati o l'apertura di posti pubblici.

Art. 2. Le spese necessarie per questi impianti saranno metà a carico dello Stato e per l'altra metà a carico dei Comuni o degli altri interessati che chiedono la costruzione.

Il computo delle spese sarà fatto con regolare perizia eseguita dai funzionari dell'Amministrazione dei telefoni,

ai quali spetterà la determinazione del tracciato delle linee e delle modalità d'impianto.

La proprietà delle linee degli apparati, dei mobili degli uffici stessi e dei posti telefonici spetterà per intero allo Stato.

Art. 3. L'Amministrazione potrà subordinare l'esecuzione dell'impianto alla condizione che i Comuni interessati forniscano gratuitamente i locali per gli uffici.

Le tariffe saranno determinate dall'Amministrazione dei telefoni secondo le norme ordinarie vigenti.

La sorveglianza, la manutenzione e l'esercizio delle linee degli uffici e dei posti telefonici sono a totale carico dell'Amministrazione medesima, alla quale appartengono per intero i prodotti dell'esercizio.

Art. 4. La disposizione del secondo alinea dell'art. 16 del testo unico delle leggi sul servizio telefonico 3 maggio 1903, n. 196, si applicherà soltanto per i collegamenti che non eccedono i 10 chilometri computati in linea retta dal luogo dove ha sede l'ufficio centrale della rete, e per i collegamenti, sempre nei limiti di 10 chilometri, a posti telefonici pubblici impiantati nei Comuni collegati per estensione di rete urbana all'ufficio centrale della rete stessa.

Per i collegamenti eccedenti i 10 chilometri, ma sempre nel raggio di 25, la quota di concorso a fondo perduto per l'impianto sarà del 50 per cento della spesa totale occorrente, ai sensi dell'art. 2 della presente legge.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche per le reti urbane concesse all'industria privata.

Art. 5. Le spese per le costruzioni indicate all'art. 1 non potranno superare l'annuo importo di L. 400,000.

Esse saranno imputate ad un capitolo speciale da inserirsi per memoria nella parte straordinaria del bilancio del Ministero delle poste e dei telegrafi.

Le quote di concorso dovute dagli enti e dai privati di cui all'art. 2 saranno versate in tesoreria, e imputate ad un capitolo speciale della parte straordinaria del bilancio dell'entrata.

Le somme così introitate saranno con decreto del Ministero del tesoro iscritte al capitolo di spesa al comma

primo del presente articolo, insieme con le corrispondenti quote di concorso liquidate a carico dello Stato.

Art. 6. Quando il Governo ritenga necessario stabilire ed esercitare direttamente una rete urbana, in un Comune dove già esiste altra rete accordata all'industria privata, il cui concessionario sia inadempiente ai sensi dell'articolo 11 del testo unico delle leggi telefoniche, 3 maggio 1903, n. 196, si preleveranno le somme occorrenti dalla assegnazione straordinaria prevista all'art. 17 della legge n. 506 del 15 luglio 1907 (1).

Il Governo avrà anche la facoltà di stabilire ed esercitare direttamente una linea interurbana dove già altra ne esiste, quando lo giudichi d'interesse pubblico ovvero quando il concessionario non ottemperi agli inviti fatti dal Governo di perfezionare o ampliare il servizio, oppure si rifiuti

(1) *Art. 17 della legge 15 luglio 1907, n. 506.* — È autorizzata l'assegnazione di L. 25 milioni da iscriversi nella parte straordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi, ripartita in ragione di L. 3.000.000 per il 1907-907, di L. 1.000.000 per il 1907-908, di L. 3.000.000 per ciascuno degli esercizi 1908-909 e 1909-910 di L. 2.000.000 per ciascuno degli esercizi 1910-911 al 1916-917 e di L. 1.000.000 per l'esercizio 1917-918.

Con la predetta somma di L. 25.000.000 l'Amministrazione dei telefoni dello Stato provvederà:

- a) al pagamento delle scorte di magazzino che il Governo crederà di acquistare dalle due Società concessionarie, agli effetti degli articoli 6 e 4 delle rispettive convenzioni annesse alla presente legge, e al pagamento degli stabili di cui agli articoli 10 ed 8 delle convenzioni medesime;
- b) al pagamento a saldo di altre somme in cui lo Stato possa risultare eventualmente debitore in seguito alle operazioni di conguaglio e di consegna;
- c) alle spese occorrenti al primo impianto dell'Amministrazione centrale e provinciale;
- d) agli ampliamenti degli impianti, per collegamenti di nuovi abbonati ed in genere per qualsiasi spesa di carattere patrimoniale;
- e) all'impianto di nuove centrali urbane, in sostituzione delle attuali, dove non siano possibili ulteriori ampliamenti per insufficienza dei locali o per difetto delle loro condizioni statiche;
- f) alla graduale trasformazione in cavi delle linee aeree;
- g) alla graduale sostituzione del filo di bronzo al filo di ferro e di acciaio attualmente in opera;
- h) alle spese di cui al 2° capoverbo dell'art. 15.

Testo unico delle leggi sui telefoni.

di apportare un'equa diminuzione o modificazione nelle tariffe.

Anche le somme all'uopo occorrenti saranno prélevate dall'assegnazione straordinaria prevista dall'art. 17 della legge 17 luglio 1907, n. 506.

Art. 7. Il Governo è autorizzato a provvedere con i fondi stanziati dall'art. 17 della legge n. 506 del 15 luglio 1907 alla costruzione delle seguenti linee e reti:

1° alla costruzione della rete telefonica urbana di Girgenti ed alla costruzione della linea telefonica interurbana Roma-Viterbo-Orvieto;

2° alla costruzione di un tratto di 8 chilometri di linea fra Ventimiglia e la frontiera francese per lo stabilimento di una nuova comunicazione telefonica con la Francia;

3° alla costruzione di un tratto di linea fra Udine e la frontiera austriaca, per l'impianto di una prima linea telefonica con l'Austria.

Il Governo inoltre è autorizzato ad eseguire nell'esercizio 1909-910 le due linee telefoniche Bologna-Milano e San Remo-Ventimiglia previste nel quadro numeri 1 e 4 allegato alla legge 22 marzo 1907, n. 111.

Art. 8. L'art. 29 del testo unico delle leggi telefoniche 3 maggio 1903, n. 196, modificato dalla legge 1° luglio 1903, n. 302, è abrogato; però per le linee costruite e da costruire con anticipazioni di fondi, già effettuate in base al citato art. 29, l'Amministrazione dei telefoni dello Stato continuerà a tenere la relativa gestione in conto separato da allegarsi al bilancio.

Gli interessati potranno fare le anticipazioni relative ad impianti di linee e reti previste dalla legge 24 marzo 1907, n. 111.

Queste anticipazioni saranno rimborsate senza interessi nel biennio successivo all'esercizio finanziario pel quale è prevista la costruzione.

Art. 9. Il Governo del Re è autorizzato a coordinare e raccogliere in un nuovo testo unico le disposizioni degli articoli precedenti e quelle del testo unico 3 maggio 1903, n. 196, modificato dalla legge 1° luglio 1906, n. 302, e dalla legge 15 luglio 1907, n. 506.

MODIFICAZ. AL TESTO UN. SUL SERV. TELEFONICO ECC. 19

Art. 10. Per l'esercizio 1908-909, con decreto Reale su proposta del ministro del tesoro, di concerto con quello per le poste ed i telegrafi, verrà provveduto a introdurre nel bilancio le variazioni occorrenti per l'attuazione della presente legge.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserita nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Racconigi, addì 9 luglio 1908.

VITTORIO EMANUELE.

SCHANZER.
CARCANO.

Visto, *Il Guardasigilli*: ORLANDO.